

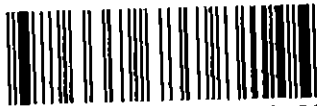
0000180 | 21/06/2016
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002703-20/06/2016-SC_MAR-T71-P

Al Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali

delle Marche

Piazza Cavour, 23

60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Pergola - Vs. nota prot. n.103 del 07.04.2016.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 121/2016/PAR approvata nell'adunanza del 15.06.2016
concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo FERRA



Deliberazione n. 121 /2016/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 15 giugno 2016

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Maurizio MIRABELLA - Presidente
- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

COMUNE DI PERGOLA (PU)

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la nota prot. 6101 del 9 aprile 2016 pervenuta a questa Sezione via mail ed assunta al protocollo (n. 2084) in data 12 aprile 2016;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Con nota a firma del responsabile del servizio personale il Comune di Pergola ha sollecitato una pronuncia della Sezione in ordine alla richiesta di parere – in tema di diritti di rogito – trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali con nota in data 6 aprile 2016 ed oggetto

di successiva restituzione da parte del predetto organo regionale che, alla luce delle coordinate rese di cui alla deliberazione n. 77/2013/PAR, ha ritenuto non sussistere i prescritti requisiti oggettivi essendo, sul punto, già intervenuto un orientamento applicativo dell'Aran (cfr. All. 63 Orientamenti applicativi del 4 settembre 2012).

Richiamato, invero, il contenuto dell'istanza – inoltrata direttamente alla Sezione regionale di controllo sin dal 3 marzo 2016 – ed evidenziato il carattere inconferente rispetto alla specifica questione prospettata del parere reso dall'Aran, peraltro anteriormente all'entrata in vigore della legge 114/2014, il Comune istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione circa la possibilità *"di riconoscere i diritti di rogito al Vice segretario comunale, titolare di posizione organizzativa, di un ente privo di dipendenti con qualifica dirigenziale per gli atti rogati dal medesimo nei periodi di sostituzione del segretario comunale di fascia B"*.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

- **In ordine alla ammissibilità ed alla ricevibilità della richiesta di parere:**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva alla stregua dei quali la richiesta formulata dal Comune di Pergola non appare meritevole di accoglimento.

Nell'evidenziare, in primo luogo, come l'istanza promani dal responsabile del servizio personale e, dunque, da soggetto carente di legittimazione rispetto all'attivazione della funzione consultiva, si rileva come, in ogni caso, la stessa – risolvendosi, di fatto, in una riconsiderazione delle determinazioni assunte dal Consiglio delle Autonomie Locali – avrebbe dovuto essere indirizzata allo stesso organo regionale e, dunque, anche in vista di una corretta perimetrazione delle diverse competenze come delineate dall'art. 7, comma 8, della Legge 131/03, deve considerarsi irricevibile.

D'altro canto non appare superfluo rimarcare come la possibilità di avanzare richieste di pareri direttamente alla Sezione regionale – omettendo il vaglio preliminare del Consiglio delle Autonomie Locali – sia subordinata alla ricorrenza di casi eccezionali, quali esemplificativamente

particolari ragioni di urgenza, che nel caso di specie non sono stati allegati e, comunque, non paiono sussistere attesa la scelta dell'Ente di seguire l'ordinario *iter* procedimentale.

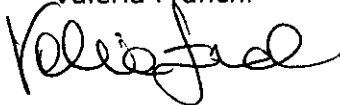
Il carattere dirimente della cennata questione preliminare, risolta negativamente, esime dalla valutazione nel merito.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara l'irricevibilità della richiesta di parere. La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Pergola ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche. Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2016.

Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente

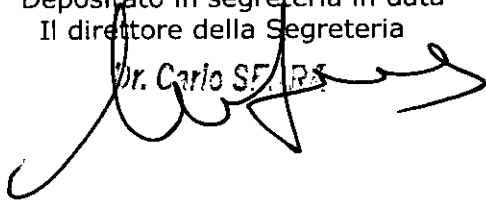
Maurizio Mirabella




Depositato in segreteria in data
Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA

17 GIU. 2016



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 171



DOC. INTERNO N.57374988 del 20/06/2016